

Verona, 29 Gennaio 2022

**ACCORDO  
SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Tra

Fondazione Arena di Verona

e

le Organizzazioni Sindacali Territoriali unitamente alla RSU

**PREMESSO CHE**

- nello svolgimento della propria attività di organizzazione e gestione di spettacoli lirico-sinfonici aperti al pubblico, al fine di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, degli utenti, e dei loro beni, nonché di tutelare in ogni momento il proprio patrimonio aziendale e i siti di propria pertinenza, Fondazione Arena ha necessità di installare e utilizzare sistemi di videosorveglianza in ogni sede ove si rendano necessari e/o opportuni controlli difensivi di tutela del patrimonio aziendale;
- l'utilizzo di tali sistemi di videosorveglianza è indispensabile al fine di garantire la sicurezza e prevenire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività aperta al pubblico che inevitabilmente riguarda anche aree ove transitano e/o operano i dipendenti;
- l'art. 4, Legge n. 300/1970, come modificato dal Decreto Legislativo 14.9.2015, n. 151; consente l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo per esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza del lavoro, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro);
- in particolare, Fondazione Arena:
  - impiegherà i sistemi e gli impianti in questione esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza dei lavoratori, del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
  - a seguito dalla sottoscrizione del presente Accordo, procederà a dare ampia diffusione a tutto il personale circa le informazioni sui sistemi ed i principi di cui sopra;
  - formalizzerà i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati;
  - opererà ai sensi della specifica normativa in materia ai sensi dell'art. 4 Legge 300/70 come modificato dall'art. 23 DL 151 del 14/09/2015;
  - utilizzerà gli impianti in questione secondo i dettami previsti dalla legge vigente e comunque con finalità/scopi di tutela nei confronti dei lavoratori;
  - opererà ai sensi della specifica normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali (GDPR 679/2016, Linee Guida EDPB 29 e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali);
  - per la redazione del presente testo, fa riferimento alla circolare INL n.5 del 19/02/2018 che ha semplificato il processo istruttorio e autorizzativo relativo all'installazione e utilizzo di impianti audiovisivi;
  - conferma che, in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamate, che il presidio di tutte le Unità Organizzative e Produttive interessate a mezzo dei sistemi di videosorveglianza risponde unicamente alle finalità individuate dell'art.2 del presente accordo.

## TUTTO CIO' PREMESSO

Fondazione Arena di Verona e le Organizzazioni Sindacali unitamente alla RSU, avendo verificato l'effettiva necessità di utilizzare, per i fini di cui sopra, gli strumenti di videosorveglianza predisposti dall'azienda, concordano sull'opportunità della relativa installazione;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Le Parti convengono che gli scopi di tutela del patrimonio e delle persone di cui alle "Premesse" sono legittimi e opportuni in quanto esistono rischi concreti che necessitano di essere monitorati.

Le Parti convengono che l'attività di videosorveglianza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, pur dovendosi adattare tale esigenza, da un lato, alle caratteristiche dei luoghi, e, dall'altro, alla necessità di monitorare i punti nevralgici nei quali, più facilmente, può verificarsi un evento contro il patrimonio, contro le persone e/o contro la sicurezza e/o che possa creare situazioni di pericolo per gli utenti.

Fondazione Arena, nell'attività di videosorveglianza, si impegnerà ad osservare le regole indicate dal Garante, rispettando i principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, di finalità e di necessità.

Si intende da sempre esclusa l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei luoghi non destinati all'attività lavorativa riservati esclusivamente ai lavoratori (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e sale relax, etc).

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo ha validità in ogni luogo di lavoro ove si rendano necessari e/o opportuni controlli difensivi di tutela del patrimonio aziendale, delle persone e/o dell'esercizio da azioni delittuose da chiunque provenienti e, tra l'altro, tutte le ulteriori aree di pertinenza delle Società adibite a servizi accessori e correlati.

Più precisamente, benché non in via esaustiva, si fa riferimento al:

- Perimetro esterno dei locali di pertinenza degli immobili in uso
- Area di ingresso principale ed aree di accesso secondario ai locali
- Aree critiche o ad alta sicurezza, ingressi/uscite spettatori ove sono ubicati gli assetti istituzionali da proteggere da potenziali intrusioni

Sono oggetto di attenzione e presidio le seguenti sedi:

- Laboratori e Depositi di scenografia di via Gelmetto 72
- Teatro Filarmonico di via dei Mutilati 4m
- Sala prove Filarmonico di via dei Mutilati/via Roma 1/E
- Sala prove Brà di Interrato Torre Pentagona 5.

### ART. 3 - RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta delle immagini avverrà, in tempo reale, attraverso impianti attivi 24h ovvero dalle 00.00 alle 24.00 per tutti i giorni dell'anno.

Il trattamento dei dati ricavati dai sistemi di videosorveglianza avverrà secondo correttezza e per lo scopo esplicito e legittimo della tutela del patrimonio, delle persone, della sicurezza sul lavoro e della sicurezza dell'esercizio.

È esclusa, invece, la finalità di controllo a distanza dei lavoratori che si trovino a prestare la loro attività di lavoro nei luoghi oggetto di controlli difensivi. Tuttavia, le Parti prendono atto del fatto che, attraverso i sistemi di videosorveglianza, stante la loro ubicazione, potranno essere raccolti incidentalmente anche dati relativi alla prestazione lavorativa dei dipendenti delle Società.

I dati raccolti non potranno essere utilizzati al fine di verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa e pertanto non potranno essere diffusi in altri ambiti aziendali. Solo in caso di comprovata fattispecie costituente possibile reato/illecito denunciata all'autorità competente, i dati potranno essere usati ai fini disciplinari secondo le modalità previste dalle norme in materia, dal CCNL e dalla legge 300/1970 con particolare riferimento all'articolo 7.

Il personale incaricato della gestione, funzionamento, manutenzione dei sistemi di videosorveglianza ha esplicito obbligo di riservatezza e riceverà apposita comunicazione contenente le istruzioni cui scrupolosamente attenersi. L'accesso sarà tassativamente vietato a ogni altro soggetto non formalmente incaricato o previamente autorizzato, salvo che le autorità preposte ravvisino la necessità di procedere con indagini giudiziarie o di polizia. In tali circostanze la visione delle immagini sarà di competenza delle autorità menzionate.

Le immagini riprese dalle telecamere sono conservate di norma per 4 giorni a partire dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici o dell'esercizio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia. In ogni caso, tenuto conto anche di quanto previsto dal Provvedimento del 8.4.2010, il tempo massimo di conservazione non andrà oltre i 7 giorni dalla rilevazione. Decorso tale periodo, il sistema provvederà automaticamente alla cancellazione delle registrazioni sovrapponendo le nuove immagini a quelle già registrate, così come previsto dalla normativa di riferimento e dai provvedimenti emanati sul tema dall'Autorità Garante.

Prima di procedere all'installazione di nuovi apparati di videosorveglianza o a seguito di segnalazione da parte del componente sindacale, verrà convocato un apposito incontro tra le parti volto a chiarire le finalità, le caratteristiche tecniche degli apparati e la loro collocazione, anche mediante illustrazione dei lay-out dei locali, con l'indicazione del posizionamento delle telecamere, affinché possano essere condivise.

#### ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Le parti convengono che per sistemi di videosorveglianza, oltre a quelli tradizionali, si intendono tutti quelli costituiti da apparecchiature di natura digitale, che limitano la conservazione delle immagini in un arco di tempo circoscritto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità Garante.

Gli impianti installati avranno caratteristiche tecniche coerenti con le finalità connesse ad esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, così come previsto dalla legge.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", sarà tracciato mediante apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log", riferibili alle singole credenziali di accesso al sistema, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il personale addetto al controllo remoto, sia esso dipendente di Fondazione o di società appaltatrici del servizio di Portineria e Sorveglianza, fermo restando la piena responsabilità personale per eventuali

fatti illeciti di natura penale correlati ad un uso improprio delle informazioni di cui è venuto a conoscenza, qualora faccia un uso indebito degli stessi si renderà passibile di azioni disciplinari.

ART. 5 – INFORMATIVA

Nei locali e nelle zone soggette alle riprese video, sono collocate indicazioni che informano, mediante apposita cartellonistica della presenza di impianti di videosorveglianza; la cartellonistica viene predisposta in osservanza alle direttive del Provvedimento del 8.4.2010 del Garante.






ART. 6 NORME FINALI

Le Parti si incontreranno ad un anno dalla data di sottoscrizione del presente Verbale, al fine di verificare le procedure in essere per il trattamento dei dati.

Per quanto non esplicitato si fa riferimento all'art. 4 della legge 300/70, nel testo modificato dal Decreto Legislativo 14.9.2015, n. 151, al GDPR-Regolamento UE 679/2016 ed al provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali dell'8.4.2010.

Per Fondazione Arena


OO.SS/RSU



# ALLEGATI GRAFICI

A.       

**Teatro Filarmonico - Primo Sotterraneo**



*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten symbol]*

*[Handwritten symbol]*

*[Handwritten symbol]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten symbol]*


*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten symbol]*

*ST.*

*[Handwritten symbol]*

**Teatro Filarmonico - Piano Terra**




*[Handwritten signatures and initials]*

Handwritten signatures and initials are scattered below the floor plan. From left to right, they include a large stylized signature, a signature starting with 'A', the number '14', a signature starting with 'R', a signature starting with 'CR', a signature starting with 'N', and a signature starting with 'M'.

SA.

*[Handwritten signature]*

**Teatro Filarmonico - Primo Piano**




*[Handwritten signatures and initials]*

ST.

*[Handwritten signature]*

SALA PROVE FILARMONICA




*[Handwritten scribbles and signatures]*

St.

*[Handwritten signature]*



VIDEOSORVEGLIANZA SALA PROVE BRA'



*[Handwritten signatures and initials]*

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including full names and initials, scattered across the lower portion of the document.

LABORATORI E DEPOSITI DI SCENOGRRAFIA



LABORATORI E DEPOSITI SCENARI  
Via Gelmetto 72

*[Handwritten signatures and initials]*